

Rapporto esplicativo: ordinanza del Consiglio federale concernente l'esame complementare 2022 per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali in relazione all'epidemia di COVID-19

(Ordinanza COVID-19 esame complementare passerella 2022)

1. Situazione iniziale

Con ogni probabilità il coronavirus continuerà a marcare la sua presenza in Svizzera anche nei prossimi mesi. Nel contesto di un'epidemia in continua trasformazione occorre saper reagire con dinamicità alle sfide che si presentano e adattarsi ai cambiamenti della situazione.

L'ordinanza del 12 marzo 2021¹ concernente l'esame complementare 2021 per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle università cantonali e ai politecnici federali in relazione all'epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 esame complementare passerella 2021) ha creato i presupposti legali per garantire lo svolgimento dell'esame complementare «passerella» nel 2021.

In vista dello svolgimento dell'esame complementare passerella 2022, anche quest'anno devono essere emanate regolamentazioni speciali nel caso in cui l'esame non possa svolgersi secondo le disposizioni legali vigenti.

Con la presente ordinanza il Consiglio federale disciplina l'esame complementare passerella 2022 a livello federale, in linea con la decisione presa il 2 febbraio 2022 dall'Assemblea plenaria della CDPE, la quale a sua volta aderisce alle raccomandazioni della CSM del 22 dicembre 2020.

Oltre alla presente ordinanza, il Consiglio federale sta elaborando alcune ordinanze sullo svolgimento di altre procedure di qualificazione in relazione all'epidemia di COVID-19 (esami cantonali di maturità professionale federale, esame svizzero di maturità, esami cantonali di maturità liceale). In parallelo, la SEFRI sta elaborando due ordinanze: una sullo svolgimento delle procedure di qualificazione (PQ) per la formazione professionale di base e l'altra sullo svolgimento dell'esame federale di maturità professionale in relazione all'epidemia di COVID-19. Tutte le ordinanze menzionate entreranno in vigore il 1° aprile 2022 e avranno effetto fino al 31 dicembre 2022, il che garantirà la certezza del diritto agli attori coinvolti.

L'obiettivo principale è svolgere le PQ 2022 secondo il diritto vigente in materia di esami. Gli attori interessati sono quindi invitati ad adottare tutte le misure organizzative possibili e necessarie in tal senso.

¹ RU 2021 163

2. Commento ai singoli articoli

Ingresso

Il Consiglio federale emana la presente ordinanza in base all'articolo 39 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 1991² sui PF, all'articolo 60 della legge del 23 giugno 2006³ sulle professioni mediche e in esecuzione dell'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995⁴ tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità.

Articolo 1 Oggetto, principi e scopo

L'articolo 1 disciplina l'esame complementare passerella nel 2022 in considerazione dell'epidemia di COVID-19 (cpv. 1).

Il capoverso 2 stabilisce che, in linea di massima, gli esami si svolgono nelle date prestabilite (cfr. n. 7 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

Lo svolgimento è garantito dalla CSM e dalle scuole di maturità riconosciute da essa autorizzate. Devono essere rispettate le norme sanitarie stabilite dalla Confederazione e dai Cantoni (cpv. 3).

Se la situazione epidemiologica non consente il regolare svolgimento degli esami 2022 per ragioni imperative di politica sanitaria – ad esempio se i candidati non possono recarsi sul luogo d'esame – l'ordinanza prevede che i Cantoni possano decidere di organizzare gli esami in deroga alle disposizioni vigenti. Per le deroghe sono determinanti le condizioni menzionate nell'ordinanza e le possibilità concesse dalla stessa (cpv. 4).

Lo scopo della presente ordinanza è consentire lo svolgimento dell'esame secondo condizioni quadro il più possibile uniformi (cpv. 5).

Articolo 2 Esami scritti

Se non è possibile svolgere gli esami scritti, è annullata l'intera sessione d'esame (cpv. 1; cfr. n. 7 in combinato disposto con n. 7.1 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

Il capoverso 2 stabilisce che, qualora possibile, prima dell'inizio dell'anno accademico 2022/2023 è organizzata una nuova sessione d'esame (cfr. n. 7.1 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

Articolo 3 Esami orali

Se è stato possibile svolgere gli esami scritti ma non quelli orali, la sessione d'esame è interrotta (cpv. 1). Gli esami orali devono essere recuperati il prima possibile al fine di revocare l'interruzione e poter concludere la sessione d'esame (cpv. 2; cfr. n. 7.2 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

Articolo 4 Obbligo di comunicazione

In caso di deroghe agli articoli 2 e 3, il Cantone in cui si sarebbe dovuto svolgere l'esame è obbligato a informare immediatamente la CSM (cfr. n. 7 decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 2 febbraio 2022).

Articolo 5 Entrata in vigore e durata di validità

L'ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2022 con effetto fino al 31 dicembre 2022.

² RS 414.110

³ RS 811.11

⁴ FF 1995 II 242, 2004 203